

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Subemendamenti</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione dirigenti giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 settembre 2010. — *Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*
— *Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 14 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come ieri si sia svolta una seduta particolarmente complessa. Tenendo conto dell'esigenza espressa da molti gruppi e dal Governo di disporre di un termine più ampio per approfondire le problematiche ancora aperte e addivenire alla stesura di un testo condiviso, chiede, d'intesa con il Presidente del gruppo del PD, che tale esigenza sia rappresentata al Presidente della Camera affinché l'inizio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea sia differito di una settimana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che il differimento dell'esame in Assemblea possa essere opportuno al fine di approfondire, tra i punti nodali del provvedimento, anche quello relativo alla copertura finanziaria.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che una delle questioni da risolvere con chiarezza, evitando equivoci e malintesi, attiene al regime che si vuole stabilire per le

detenute madri in relazione a gravi delitti come quelli di mafia. Sul punto, infatti, si registrano sensibilità molto diversificate tra i gruppi e taluni colleghi vorrebbero un regime più rigido rispetto a quello proposto ieri dall'onorevole Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che si debba compiere un passo avanti rispetto alla normativa vigente per dare attuazione al principio, più volte che ribadito dallo stesso ministro della giustizia, che i bambini non devono stare in carcere. L'emendamento 1.61 (nuova formulazione) rappresentava un buon punto di mediazione, poiché prevede che la donna incinta o la madre con prole inferiore a sei anni possa essere sottoposta a custodia cautelare in istituto a custodia cautelare attenuata, quindi comunque in un istituto penitenziario, qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine ai delitti di mafia e di terrorismo. Il PD ha comunque rinunciato in tal modo alla previsione di un regime differenziato, a secondo che fossero presenti figli minori fino a tre o da tre a dieci anni, che appariva più adeguato. Esprime, in generale, l'esigenza che sia prevista anche una disciplina per l'istituzione dei cosiddetti « ICAM ».

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come non si debba incorrere nell'equivoco che l' ICAM sia necessariamente dentro alle carceri, come evidenziato con precisione dal Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia, il dottor Franco Ionta, nel corso della recente audizione svoltasi innanzi a questa Commissione. Allo stato, l'unico ICAM realizzato è a Milano ed è un appartamento, nel quale le modalità di detenzione sono attenuate nel senso che, ad esempio, non sono presenti le sbarre e gli agenti della polizia penitenziaria non sono in divisa. Entro il mese di giugno sarà pronto quello di Firenze. Ribadisce come il Governo consideri questo provvedimento di estrema importanza, ma ritiene che debbano essere affrontati con attenzione alcuni punti nodali. In particolare quello

relativo alla copertura finanziaria. Anche la preoccupazione relativa alle donne mafiose che, in stato di detenzione, sempre di più costituiscono il punto di riferimento con il clan, è una preoccupazione fondata e reale, della quale occorrerà tenere adeguatamente conto.

Donatella FERRANTI (PD) precisa come il dottor Ionta abbia anche chiarito che lo status giuridico degli ICAM è quello degli istituti penitenziari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la documentazione depositata dal dottor Ionta è a disposizione di tutti i commissari.

Rita BERNARDINI (PD) osserva come gli ICAM siano istituti penitenziari a tutti gli effetti. Invita quindi a non dimenticare l'utilità che potrebbero avere anche in questo campo i braccialetti elettronici. Invita, infine, a non trascurare l'importanza delle case-famiglia protette, che sono fondamentali anche in un'ottica di reinserimento sociale. Ricorda quindi come i casi di madri mafiose siano relativamente poco numerosi e come il problema si ponga soprattutto per le madri nomadi.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'opportunità di riflettere con molta attenzione sul provvedimento prima di andare in Aula. Con riferimento all'articolo 275, quarto comma, del codice di procedura penale, ritiene che debba essere modificata solo l'ultima parte, quella relativa agli ultrasettantenni. Sottolinea come, a suo giudizio, il testo unico e le ulteriori proposte di modifica presentino delle incongruenze applicative. Si chiede, infatti, dove dovrebbero essere messe le detenute madri se si prevede che non possano stare in carcere, salvo casi particolari, ma, al momento dell'entrata in vigore della legge, non sono state realizzate le case-famiglia protette. Ritiene, inoltre, che al di là della terminologia usata vi sia identità di struttura tra ICAM e casa-famiglia protetta, come sembra evincersi anche dall'audizione del dottor Franco Ionta. Si pone

quindi un problema di sovrapposizione e confusione tra strutture, che dovrebbe essere eliminato unificando ICAM e case-famiglia protette.

Dichiara il proprio sfavore per qualsiasi limitazione della valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con riferimento a specifici reati, ritenendo preferibile sotto questo profilo la normativa vigente. È tuttavia favorevole all'estensione della disciplina in questione alle madri con figli fino a sei anni.

Conclude sottolineando come, a suo giudizio, il principio secondo il quale i bambini non devono vivere in carcere non deve necessariamente avere come corollario che le madri non possano più andare in carcere.

Manlio CONTENTO (PdL) preso atto della complessità dei temi che emergono dal dibattito, ritiene che sarebbe opportuno chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea di almeno 15 giorni. Auspica quindi che un equilibrato atteggiamento di collaborazione possa condurre ad un testo condiviso ed accettabile, ma al fine di arrivare ad un punto di mediazione è necessaria la consapevolezza che tutti i gruppi dovranno rinunciare a qualcosa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i gruppi a pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Contento di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea di 15 giorni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'obiettivo primario debba essere quello di redigere un testo soddisfacente ed efficace. In quest'ottica condivide la richiesta dell'onorevole Contento, anche se avrebbe preferito un rinvio di una sola settimana..

Angela NAPOLI (FLI) condivide la richiesta dell'onorevole Contento. Ritiene, inoltre, potrebbe essere opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che definisca eventualmente un nuovo testo, senza che il lavoro svolto sia poi rimesso in discussione.

Sottolinea quindi come sia importante garantire la tutela delle detenute madri, ma all'interno del sistema penitenziario. Occorrerà soffermarsi sulla costituzione degli ICAM, per i quali non è attualmente prevista alcuna programmazione, prevenendone quantomeno la dislocazione sul territorio. Sarà altresì necessario precisare con estrema chiarezza i reati rispetto ai quali si vuole prevedere un regime più restrittivo. Fermo restando che naturalmente nessuno vuole penalizzare i minori, bisogna tuttavia prendere atto della crescita del ruolo e dell'importanza delle donne della mafia, che in alcuni casi rivestono anche le finzioni di capo cosca.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ringrazia preliminarmente i colleghi del PD, con i quali ieri, dopo la seduta della Commissione, è stato possibile effettuare un fruttuoso supplemento di riflessione. Ritiene quindi necessaria una norma che tenga conto del fenomeno delle donne della mafia, che sia compatibile con il sistema e che preveda una pena umanizzata. Illustra quindi i propri subemendamenti, che si ispirano ai predetti principi.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, concorda con l'onorevole Angela Napoli circa l'opportunità di costituire un Comitato ristretto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene opportuno che sia richiesto un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea di almeno 15 giorni. Ritiene che i problemi alla base del provvedimento debbano essere affrontati anche con senso pratico, verificando se gli ICAM non siano sufficienti a raggiungere l'obiettivo prefissato. Le case-famiglia protette destano invece molte perplessità e creano particolari problemi di copertura finanziaria.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come quando siano in gioco i diritti fondamentali, le risorse finanziarie debbano essere trovate.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide la valutazione circa l'opportunità di

costituire un Comitato ristretto e ne propone la costituzione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta avverte che scriverà al Presidente della Camera per rappresentare l'esigenza di rinviare di quindici giorni l'inizio dell'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione nazionale forense e dell'Associazione dirigenti giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte quindi che il rappresentante dell'Unione delle Camere penali italiane, che non potrà oggi presenziare all'audizione, ha fatto pervenire della documentazione che sarà posta a disposizione dei commissari.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione: per l'Associazione magi-

strati della Corte dei conti, Angelo BUCSEMA, *presidente*, Eugenio Francesco SCHLITZER, *segretario generale*, Tommaso MIELE, *vice presidente*, e Donatella SCANDURRA, *componente giunta esecutiva*; per l'Associazione nazionale forense, Ester PERIFANO, *segretario generale*, Palma BALSAMO, *componente del direttivo*, e Mario SCIALLA, *componente del direttivo*; per l'Associazione dirigenti giustizia, Renato ROMANO, *dirigente della Corte d'appello di Trieste*.

Intervengono per porre quesiti i deputati Cinzia CAPANO (PD) e Donatella FERRANTI (PD).

Rispondono ai quesiti posti: per l'Associazione dirigenti giustizia, Renato ROMANO, *dirigente della Corte d'appello di Trieste*; per l'Associazione nazionale forense, Ester PERIFANO, *segretario generale*, e Palma BALSAMO, *componente del direttivo*; per l'Associazione magistrati della Corte dei conti, Tommaso MIELE, *vice presidente*, e Eugenio Francesco SCHLITZER, *segretario generale*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

ALLEGATO

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

SUBEMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati *e sostituire le parole:* sei anni *con le seguenti:* tre anni.

0. 1. 61. 1. (Nuova formulazione) Lusana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le seguenti parole: in relazione ai delitti ivi indicati.

0. 1. 61. 2. (Nuova formulazione) Lusana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: inferiore a sei anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni.

Conseguentemente al comma 2:

a) *al primo capoverso sostituire le parole:* inferiore a sei anni *con le seguenti:* non superiore a tre anni;

b) *aggiungere il seguente capoverso:* 2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con

lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.

0. 1. 61. 3. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere *con le seguenti:* può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

0. 1. 61. 4. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza *fino alle parole:* dell'ordine democratico *con le seguenti:* di cui all'articolo 274, ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 5. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1 sostituire le parole da: di eccezionale rilevanza *fino alle parole:* dell'ordine democratico *con le seguenti:* di cui all'articolo 274, lettera c), ovvero l'imputazione riguardi i delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 6. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole da: in ordine a delitti di cui fino alla fine del paragrafo.

0. 1. 61. 7. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 1 sostituire le parole da: ai delitti di cui fino a: dell'ordine democratico con le seguenti: ai delitti di cui al terzo comma.

0. 1. 61. 8. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 1, capoverso 4 sostituire le parole da: in ordine, fino a: democratico, con le seguenti: ovvero l'imputazione riguardi le fattispecie di cui al terzo comma, secondo e terzo periodo.

0. 1. 61. 15. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 61. 9. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri con le seguenti: può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

0. 1. 61. 10. (Nuova formulazione) Di Pietro, Palomba.

Al comma 2 sopprimere le parole: ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

0. 1. 61. 11. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2, sostituire le parole da: ove ricorrano, fino a: indicati, con le seguenti: in relazione alle fattispecie ivi indicate, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine alla lettera c) dell'articolo 274, e sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a tre anni.

0. 1. 61. 16. (Nuova formulazione) Sisto.

Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con le seguenti: è disposta.

0. 1. 61. 12. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera a), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.

0. 1. 61. 13. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in car-

cere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

1. 61. (Nuova formulazione) Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosso, Rosomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente: Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il ministro della giustizia

può stipulare convenzioni con enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che gestiscono strutture idonee ad essere utilizzate in funzione di casa famiglia protetta.

0. 5. 03. 5. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti locali.

0. 5. 03. 1. (Nuova formulazione) Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. (Nuova formulazione) Contento.